

TITOLO IV

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ARTICOLO 23

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20%;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, a condizione che l'unità immobiliare sia a loro disposizione e non risulti locata o data in comodato d'uso: riduzione del 20%.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. Ai sensi del comma 48 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa rifiuti è dovuta in misura ridotta di due terzi.

ARTICOLO 24

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile del 20%, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed alle aree scoperte operative, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 23.

ARTICOLO 25

RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. È fatta salva la facoltà, per le Utenze non Domestiche che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 4, di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani direttamente o comunque tramite soggetti autorizzati, in base a quanto previsto dal comma 649 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di non aver conferito al servizio pubblico nell'anno di riferimento, in quanto avviati al riciclo, risultante da specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclaggio.
3. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi della lett. u) del comma 1 dell'art. 183 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini, includendo il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il

ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

4. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 20% della quota variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti urbani avviata al riciclo - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - e il 100% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4., Allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, consistente nel rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.
5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello per il quale si formula istanza, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso (copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, relativi ai rifiuti avviati al riciclo debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti).

La riduzione opera di regola mediante compensazione con la TARI dovuta per l'anno successivo.

ARTICOLO 25-BIS

AGEVOLAZIONE PER LA DONAZIONE DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI

1. Dal 2021 è riconosciuta, sulla base di documentata istanza di parte, un'agevolazione tariffaria alle utenze non domestiche di cui all'ultimo periodo del comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, condotte da operatori del settore alimentare che producono e/o distribuiscono beni alimentari e che donano, direttamente o indirettamente, le proprie eccedenze alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno, individuate dai Servizi Sociali comunali, che potranno delegarne la distribuzione ad altri soggetti donatori.
2. Ai fini della interpretazione ed applicazione della fattispecie agevolativa di cui al presente articolo trovano applicazione le definizioni di "operatori del settore alimentare", "soggetti donatori", "eccedenze alimentari" e "donazione" di cui al comma 1 dell'art. 2, della Legge 19 agosto 2016, n. 166.
3. La quantità di beni e prodotti ritirati dalla vendita oggetto di donazione deve essere documentata, prioritariamente sulla base delle comunicazioni mensili del donatore e delle dichiarazioni trimestrali rese dal donatario al donatore, di cui all'art. 16 della Legge 19 agosto 2016, n. 166. Resta esclusa qualsiasi forma di autocertificazione.
4. La riduzione opera sulla parte variabile della Tari, fino ad un massimo annuo del 20%, ed ammonta, se inferiore a tale soglia, al 20% del valore cumulato dei beni ceduti risultanti dalle comunicazioni, di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 16 della Legge 19 agosto 2016, n. 166, relative all'anno per cui si formula istanza, che dovranno essere allegate alla stessa.

ARTICOLO 26

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nel perimetro della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza dal più vicino punto di raccolta non sia superiore a 500 metri lineari. La distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, la TARI è dovuta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, in misura pari al 40%, se la distanza

dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.

3. La riduzione di cui al precedente comma deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 29 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.
4. La TARI è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta di danno, o pericolo di danno, alle persone o all'ambiente riconosciuto da parte dell'autorità sanitaria.

ARTICOLO 27 ESENZIONI

1. Sono esenti dalla TARI, oltre a quelli espressamente previsti dalla legge:
 - a) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
 - b) i locali e le aree destinati esclusivamente all'esercizio dei culti ammessi nello Stato;
 - c) le caserme.
2. Le esenzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le esenzioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza per l'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione in bilancio delle stesse.

ARTICOLO 28 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dopo l'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente applicate.